

Frigoristi & co. con il bollino

Entro il 12 aprile 2013 iscrizione al registro nazionale

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Iscrizione entro il 12 aprile 2013 al nuovo Registro telematico nazionale, con contestuale richiesta della certificazione di idoneità per gli operatori già attivi sul mercato. Analoghi gli obblighi, sin dall'avvio dell'attività, per i futuri e nuovi operatori. Questi gli adempimenti per installatori, manutentori, riparatori di apparecchiature con gas fluorurati a effetto serra (come sistemi di raffreddamento, estintori, condizionatori d'aria) e per gli addetti al recupero degli stessi aeriformi, scattati con la pubblicazione sulla *G.U.* dell'11 febbraio 2013 (n. 35) del comunicato con cui il ministero dell'ambiente ha annunciato l'operatività del «registro nazionale delle persone e delle imprese» previsto dal dpr 43/2012.

Il sistema di controllo dei gas serra. I nuovi adempimenti si innestano nel più complesso quadro degli obblighi posti a carico di fabbricanti, distributori, detentori, manutentori di apparecchi con gas serra dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento (regolamento Ce n. 842/2006 e il dpr 43/2012), norme sul cui rispetto vigilerà presto il decreto legislativo recante la relativa disciplina sanzionatoria già approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 31 gennaio 2013 e attualmente alla firma del Presidente della Repubblica per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nuovi obblighi e sanzioni

| Obblighi | Soggetti interessati | Sanzioni |
|--|---|---|
| Obbligo iscrizione al registro telematico nazionale | Persone e imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e recupero dei gas stessi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro |
| Obbligo di titolarità di certificazione rilasciata da organismi designati dal minambiente | Persone e imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra e recupero dei gas stessi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 7 mila a 100 mila euro (per operazioni di manutenzione, riparazione e recupero gas da parte di personale non certificato) |
| Tenuta di «registro dell'apparecchiatura» e «registro del sistema» | Operatori di applicazioni fisse a elevato contenuto di gas fluorurati a effetto serra | Sanzione amministrativa pecuniaria da 7 mila a 100 mila euro |
| Presentazione al Minambiente, per il tramite dell'Ispra, di dichiarazione su emissioni in atmosfera dei gas relative all'anno precedente | Operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento aria, pompe calore, sistemi fissi di protezione antincendio con contenuto di gas fluorurati ad effetto serra > 3 kg Entro il 31 maggio di ogni anno | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro |
| Comunicazione a Commissione Ue delle informazioni ex regolamento (Ce) n. 842/2006 su quantitativi di gas gestiti nell'anno precedente | Soggetti che producono, importano o esportano gas fluorurati a effetto serra in quantitativi superiori a 1 tonnellata l'anno Entro il 31 marzo di ogni anno | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro |
| Obbligo di riportare anche in lingua italiana le informazioni presenti su etichette di prodotti e apparecchiature | Soggetti responsabili dell'etichettatura delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro |

Le regole comunitarie.

A monte della disciplina di settore vi è, come accennato, il regolamento Ce n. 842/2006. Il provvedimento, finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, pone precisi obblighi a carico di produttori, importatori ed esportatori di apparecchiature che contengono le sostanze in questione nonché sugli operatori addetti alla loro gestione. Sul primo nucleo di soggetti gravano divieti di commercializzazione delle apparecchiature che utilizzano determinati gas fluorurati nonché l'obbligo di etichettatura di quelli immessi sul mercato, unitamente a quello di comunicare alle autorità comunitarie competenti (entro il 31 marzo di ogni anno) i dati qualitativi dei gas fabbricati e ceduti. Sugli operatori, quali persone fisiche e giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature, gravano invece gli obblighi di certificare la propria professionalità tramite organismi terzi, di controllo delle apparecchiature gestite (al fine di evitare perdite), di recupero dei gas

Divieto di immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature vietate ex articolo 8, Regolamento Ce n. 842/2006

Soggetti responsabili della commercializzazione

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro

fluorurati emessi, di tenuta di apposita documentazione, di comunicazione alle autorità statali i gas da questi emessi in atmosfera.

Le regole nazionali. Il castello normativo costruito dal regolamento Ce n. 842/2006 è stato specificato e ampliato dalle regole dettate sul piano nazionale dal dpr 43/2012, provvedimento che ha istituito sia il sistema di certificazione professionale cui operatori e imprese del settore devono rispondere sia il registro cui devono iscriversi (entro il 12 aprile 2013, per effetto del citato comunicato del minambiente), insieme alla determinazione delle autorità nazionali di riferimento alle quali comunicare (entro il 31 maggio di ogni anno) i dati relativi ai gas serra, all'introduzione del meccanismo di etichettatura nazionale delle apparecchiature e dei documenti che gli

operatori devono tenere.

L'operatività del registro nazionale. Cuore del nuovo sistema, come accennato, è l'obbligo di iscrizione al «Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate» che gestiscono apparecchiature con gas a effetto serra, obbligo cui devono adempiere entro il 12 aprile 2013 (termine computato, in base al dpr 43/2012, nel sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *G.U.* del citato avviso del minambiente) i soggetti già esercenti le attività individuate dallo stesso dpr 43/2012 e nel momento in cui avviano una analoga attività i nuovi operatori. L'iscrizione, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, avviene con la presentazione di relativa istanza alla camera di commercio territorialmente competente e tramite l'utilizzo della modulistica pubblicata dal minambiente per il trami-

te del sito ufficiale del Registro, raggiungibile all'indirizzo web www.fgas.it.

La certificazione di idoneità. Requisito indispensabile per l'iscrizione al Registro in parola è l'acquisizione della certificazione di idoneità alla gestione delle apparecchiature contenenti gas serra. La certificazione è rilasciata, con validità decennale, dagli Organismi designati dal minambiente previo superamento di esame teorico/pratico per l'esercizio dell'attività di installatore, manutentore o riparatore di apparecchiature con gas serra. I soggetti già operanti sul mercato obbligati a iscriversi al Registro entro il 12 aprile 2013 possono però, purché in possesso di esperienza almeno biennale nel campo, continuare a esercitare la propria attività sulla base di una «certificazione provvisoria» (valida fino alla titolarità di quella de-

finitiva, da conseguire entro 6 mesi dal rilascio della prima) da richiedere alla camera di commercio territorialmente competente contestualmente all'iscrizione al registro.

Il sistema sanzionatorio. Il decreto legislativo in arrivo colpirà ad ampio raggio ogni violazione del regolamento Ce n. 842/2006 e del dpr 43/2012. A costare più caro sarà l'utilizzo di gas vietati (sanzioni da 50 mila a 150 mila euro), seguito dalle irregolarità dei controlli sulle apparecchiature (sanzioni fino a 100 mila euro). L'immissione sul mercato di apparecchiature prive della prescritta etichettatura costerà solo da 5 mila a 50 mila euro, mentre l'omessa iscrizione al registro nazionale, così come l'omessa trasmissione alle Autorità competenti dei dati qualitativi sui gas gestiti, al massimo 10 mila euro.